

TRIBUNALE

DINAPOLI

IV Sezione civile

ordinanza ex art 702 bis e ss c.p.c. nella causa n. 38055/16 RG Cont. Civ.

Il G.U., letti gli atti, sciogliendo la riserva;

rileva quanto segue.

A seguito di un sequestro preventivo penale ex artt. 321 c.p.p. e 12 sexies l. 356/92 emesso dal PM presso il Tribunale di Napoli in danno di

....., il dott

ha espletato l'incarico di amministratore giudiziario dei beni meglio descritti nel decreto del 5/5/2015 e tale incarico si è protratto fino al 17/10/2016 allorchè i beni sono stati confiscati in virtù della sentenza n. 2633/2016.

In questa sede il ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso, decreto emesso il 30/11/2016-1/12/2016, con ricorso depositato tempestivamente il 16/12/2016 ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 Dlgs 150/2011 alla luce della sentenza della Corte Cost n.106/2016 e in esso lamenta l'erronea liquidazione del compenso da parte del GIP del Tribunale di Napoli in complessivi € 8.000,00 compreso l'acconto di € 4.000,00 disposto nel corso della procedura, in violazione dei criteri fissati dal DPR177/15.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Il sequestro preventivo del 5/5/2015 è stato emesso ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies l. 356/92.

Tale norma al comma 4 bis come novellato nel 2012, recita che "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'



agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.....”.

A sua volta l'art 42 del titolo III del decreto 159/2011 , titolo richiamato dall'art. 12 sexies l. 356/92 stabilisce , tra l'altro, che: “Il compenso degli amministratori giudiziari e' liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”, decreto emanato in attuazione dell'art. 2, comma 13, della l. n. 94/2009, che reca “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”, con le quali il legislatore ha previsto l'introduzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'art. 2-*sexies*, comma 3, della l. 575/1965, demandandone l'istituzione ad un successivo decreto legislativo .

Il d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, recante “Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”, ha previsto l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia e con riferimento all'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, l'art. 8 del d.lgs. n. 14/2010 ha rinviato la fissazione degli stessi alla fonte secondaria, prevedendo un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

Ora, il citato art. 42 del d.lgs. 159/2011 ha delineato la disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi degli amministratori giudiziari ed in ordine alla determinazione dell'ammontare del compenso, il comma 4 stabilisce che la liquidazione dello stesso è disposta sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del menzionato d.lgs. 14/2010 mentre il comma 5 disciplina gli acconti, prevedendo che le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale

Infine in ottemperanza alle disposizioni richiamate, è stato approvato il DPR177/15 che trova applicazione nella fattispecie in esame atteso che la gestione del [redacted] si è conclusa nell'ottobre del 2016.

Premesso che l'acconto (nel caso de quo di € 4.000,00 riconosciuto con provvedimento del 21-22/12/2015) costituisce, come correttamente rilevato dal ricorrente, un mero anticipo sul compenso finale unico ed onnicomprensivo (art. 42 co 5 del Dlgs 159/2011), va evidenziato che l'art. 3 del DPR 177/2015, statuisce , tra l'altro, che i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati , per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, e che se sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono altri beni, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa mentre l'art 4 prevede che l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità della gestione; b) ricorso all'opera di coadiutori; c) necessità e frequenza dei controlli esercitati; d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

Poiché nel caso su iudice la gestione più onerosa aveva ad oggetto l'azienda della : [redacted] va determinato il compenso dell'amministratore previa individuazione del valore di tale azienda, tenuto conto che il criterio più accreditato nella giurisprudenza di merito anche alla luce della relazione e del commento all'art. 3 da parte dell'estensore, è quello che calcola le percentuali di compenso rapportandole al valore dei beni (materiali e immateriali) costituiti in azienda,



desumibili dall'attivo di bilancio e stimati dallo stesso amministratore nella relazione iniziale e nel bilancio finale, detraendo i debiti (cfr altresì allegato 3 del ricorso).

Dall'esame del bilancio finale stilato dal ricorrente (allegato 2) e dall'allegato 4, in particolare dal documento di "Valutazione con il misto patrimoniale/reddituale", emerge che il saldo del bilancio generale detratti i debiti (ma considerata la voce "crediti verso clienti ") era pari nel 2016 ad €565.035,40 (€ 1.244.258,27 - € 679.222,64), il patrimonio netto rettificato al 2016 era pari ad €880.662,00 e il valore dell'azienda con metodo misto pari ad € 827.668,00 di tal che , considerando una media di tali valori va determinato il compenso computato sulla base delle seguenti misure indicate dall'art 3 del DPR175/15 e cioè: 1) dal 12% al 14% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro per un minimo complessivo di € 41.054,50, un medio di €45.232,98 e un massimo di € 49.411,44 .

Ora, tenuto conto che la gestione ha avuto la durata di soli 17 mesi, che dopo soli tre mesi dall'inizio dell'incarico la società è stata messa in liquidazione in assenza di commesse sin dal luglio del 2015, come confermato dal ricorrente all'udienza del 24/11/2017, che l'attività del [redacted] si è limitata, dopo il licenziamento dei due dipendenti dell'azienda , alla stipula di un contratto di compravendita e soprattutto al tentativo di recuperare i crediti vantati dalla s.r.l. nei confronti dei clienti ma sul punto il [redacted] ha depositato documentazione relativa solo a due società-clienti, tenuto conto di tali elementi, dell'attività dell'azienda ferma dal luglio del 2015, della semplicità della gestione, della mancata necessità di continui controlli stante la liquidazione, letto l'art. 3 co 4 del DPR 177/2015, ritiene questo giudice che vada

liquidato il minimo ridotto del 50% per una somma complessiva quindi pari ad € 20.527,25 (comprensiva di tutte le somme già corrisposte) oltre ad un rimborso forfettario del 5% del compenso (ai sensi dell'art. 3 co 8) per un importo complessivo di € **21.553,61** oltre IVA e CP se documentate.

Stante l'accoglimento del ricorso, vanno liquidate le spese di lite della fase di opposizione in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 26.000,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni,

P.Q.M

In parziale accoglimento del ricorso ex art. 170 DPR115/2002, liquida in favore di la somma di € **21.553,61** (comprensiva di tutte le somme già corrisposte) oltre IVA e CP se documentate disponendo che le somme siano poste a carico del conto di gestione delle entità amministrato e in caso di incapienza siano anticipate dallo Stato.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite per € 2.800,00 di cui €320,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .

Si comunichi .

Napoli 28/11/2017

IL G.U.

